

Liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999

Vendita di aziende in esercizio - Applicazione - Alienazione di beni - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19199 del 12/07/2025 (Rv. 675797 - 01) La speciale disciplina prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 (come interpretato dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 136 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 6 del 2014) - che consente e, anzi, impone agli organi dell'amministrazione straordinaria di mettere in secondo piano o, comunque, di non considerare di per sé risolutivo il profilo del prezzo della vendita - si giustifica e si applica solo nel caso di "vendite di aziende in esercizio" e non anche nel diverso caso di "alienazione di beni", regolato dall'art. 62 del citato d.lgs.